

COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 204 del 9.10.2018)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Soggetti beneficiari	2
Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione.....	3
Art. 4 - Gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.....	4
Art. 6 - Accertamento delle attività svolte.....	6
Art. 7 - Liquidazione dei compensi.....	6
Art. 8 - Termini temporali e penalità	6
Art. 9 - Incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante	7
Art. 10 - Casi particolari	7
Art. 11 - Obbligo di astensione	8
Art. 12 - Abilitazione all'esercizio della professione.....	8
Art. 13 - Responsabilità.....	8
Art. 14 - Tutela dei dati personali	8
Art. 15 - Norme abrogate.....	9
Art. 16 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è approvato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di :

- a) programmazione della spesa per investimenti,
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
- e) responsabile unico di procedimento,
- f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione,
- g) collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità
- h) collaudatore statico.

3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le forniture di acquisto di beni di consumo;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del «codice», ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 150.000,00 e i lavori in amministrazione diretta;
- le procedure relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture che non implicano la redazione di elaborati progettuali finalizzati all'affidamento e realizzazione dei contratti;
- gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, tra i dipendenti dell'ente, qualunque sia la categoria del personale interessato, che svolgono direttamente o come attività di supporto, le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art.26 del «codice», alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione. Nell'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi, anche in ragione della natura degli incentivi stessi, si terrà conto dell'opportunità di favorire, nel rispetto delle professionalità, dell'esperienza e della specializzazione necessarie, un'ampia compartecipazione del personale dipendente ai procedimenti oggetto di incentivo, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale tra i vari servizi dell'Ente.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del «codice», non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavori di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del «codice», l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo, al netto di I.V.A., posto a base di gara dei lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del «codice».

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 4, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolante è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficiamento informatico dell'Ente con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale, sentiti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e previa comunicazione del servizio finanziario dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo, di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo a base di gara di seguito indicate, con riferimento alle opere e lavori pubblici, nonché servizi e forniture:

Da	A	Opere e Lavori pubblici Servizi e Forniture
€ 150.000,00	€ 500.000,00	2%
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	1,9%
€ 1.000.000,01		1,8%

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio e andranno a confluire nel fondo di cui al comma 1. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con

determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000.

6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non imputabili alla struttura interna.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. I Gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di cui al comma 1, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui i due ruoli coincidono, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 3 c. 4 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con la relativa categoria e profilo professionale;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifica svolta.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di cui al comma 1, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento viene svolto da Responsabile titolare di Posizione Organizzativa stesso.

Art. 5 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo, per ciascuna opera o lavoro pubblico, servizio o fornitura è operata dal competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa secondo le quote di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità personali connesse alle specifiche prestazioni, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività:

Per Opere o Lavori Pubblici			
Fasi del procedimento	Quota		Quota
Attività di programmazione degli interventi (art.21 del «codice»)	10%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	10%

Attività di verifica preventiva dei progetti (art. 26 del «codice»)	10%	Attività di verifica dei progetti e validazione dei progetti	10%
Fase di affidamento	15%	Redazione e controllo delle procedure di gara e di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc), compreso eventuale attività della Stazione Unica Appaltante in base all'articolo convenzionale	15%
Fase dell'esecuzione	35%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	20%
		Direzione dei Lavori, ufficio di direzione lavori e tenuta banca dati	10%
		Collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità e collaudatore statico ove necessario	5%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	Attività elencate dall'art.31 del «codice» o previste da altre disposizioni di legge	30%
Totale	100%		100%
Per Servizi e Forniture			
Fasi del procedimento	Quota		Quota
Fase di affidamento	35%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi e redazione e controllo delle procedure di gara e di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc) compreso eventuale attività della Stazione Unica Appaltante in base all'articolo convenzionale	35%
Fase dell'esecuzione	35%	Attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, Direzione dell'esecuzione e tenuta banca dati	30%
		Verificatore della conformità / Certificatore regolare esecuzione	5%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	Attività elencate dall'art.31 del «codice» o previste da altre disposizioni di legge	30%
Totale	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, c.1 del «codice», l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3 delle tabelle di cui al comma 1), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al massimo del 35% della corrispondente quota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

5. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come individuata con Determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del precedente art. 4, e come successivamente stabilito dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di riferimento con propria Determinazione a conclusione del relativo procedimento.

6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

7. Qualora alla Stazione Unica Appaltante o Centrale Unica di Committenza sia richiesto di effettuare una procedura di gara, l'importo eventualmente da corrispondere dovrà essere previsto secondo quanto previsto dal presente Regolamento e fatto salvo quanto disposto dall'art. 113, comma 5 del Codice degli Appalti.

Art. 6 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché, l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 7 – Liquidazione dei compensi

1. Il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 6 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto e comunque in relazione alle fasi dell'attività concluse.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del «codice», le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente art. 6, non vengono ripartite e non costituiscono economie. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate nel fondo per le funzioni tecniche e impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo

loro. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Servizio Risorse Umane in sede di pagamento, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. Quando i costi o i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, contesta per iscritto agli interessati, gli errori e/o ritardi, valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti. Il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa fornisce quindi al Segretario le motivazioni dei ritardi e adotta l'atto definitivo di accertamento e di riduzione dei compensi ai sensi del precedente art. 6.
4. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.
5. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.
6. La somma che residua costituisce economia.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i ritardi non imputabili alla struttura interna e i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del «codice».

Art. 9 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del «codice», per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante o centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente convenzionato è tenuto a versare su richiesta, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante o centrale di committenza, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite all'art. 3, comma 4.

Art. 10 - Casi particolari

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
2. E' possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

Art. 11 - Obbligo di astensione

1. Nel caso in cui il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa coincida con una o più delle figure indicate dall'art. 3, comma 1, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento dell'Ente e dell'art.6bis della Legge n. 241/1990. A tal fine, i provvedimenti del Responsabile che comportano liquidazioni di quote del fondo anche a favore del medesimo dovranno essere sottoscritti in calce dal Segretario Comunale.

Art. 12 - Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici redatti dall'ufficio tecnico comunale sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Ai sensi delle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, i tecnici diplomati con funzioni di R.U.P., in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se hanno acquisito esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento ed abbiano acquisito specifica formazione in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare in relazione alla tipologia dell'intervento.

3. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 101 del «codice» nonché di quanto disposto dalle linee guida emanate a cura dell'ANAC.

4. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità del Comune di Preganziol, il quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

5. Il Comune ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare all'esterno ai soggetti di cui all'art. 46 del «codice», i livelli progettuali successivi ad un livello svolto dai propri uffici; in tal caso, i progettisti non potranno porre riserve, opposizioni o manifestare altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti e dovranno rispettare le esigenze, i criteri, i vincoli, gli indirizzi e le indicazioni stabilite dal livello progettuale precedente.

6. Per quanto non diversamente disposto dal Regolamento sono fatte salve le norme sui diritti d'autore.

Art. 13 - Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni di progettazione che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

2. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

Art. 15 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per le attività tecniche in materia di opere pubbliche e di pianificazione, nonché ogni altra disposizione in materia con il presente regolamento contrastante.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del «codice», ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che lo approva.

2. I criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai lavori, forniture e servizi che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo) successivamente alla data del 19/04/2016 (data di entrata in vigore del «codice») ed a valere sui fondi accantonati.